



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 14 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 FEBBRAIO 2010.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO PRINCIPALE E CON MOTIVI
AGGIUNTI AD ISTANZA DELLA COOP. KISMET A R.L. + 3 C/ IL
COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA
SOSPENSIVA, DELLA ESCLUSIONE DALLA GARA PER SERVIZIO DI
GESTIONE "CITTADELLA DEGLI ARTISTI E CENTRO POLIVALENTE
PER MINORI" - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO
DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I
CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 febbraio 2010** al **27 febbraio 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 11.07.2009 con prot. n. 39755, è stato notificato a questo Ente il ricorso R.G. n. 1161/2009 proposto – a cura degli Avv.ti Pierluigi Balducci e Francesca la Forgia – dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Coop. Kismet a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Augusto Masiello, in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I., e dalla Soc. Coop. Occupazione e Solidarietà c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della Ati Fantarca – Gea Fondazione Valente;
- la detta azione è intesa ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della esclusione dei ricorrenti dalla gara per il servizio di gestione dei laboratori urbani giovanili denominati “Cittadella degli Artisti e Centro Aperto Polivalente per Minori” e della dichiarazione di infruttuosità della gara stessa, nonché della delibera di G.C. n. 150 del 18.05.2009 di presa d’atto dei verbali della medesima gara e riapprovazione del Capitolato Speciale d’Appalto e, quindi, della nuova indizione della stessa gara e dei relativi bando, disciplinare e capitolato;
- la Prima Sezione del TAR adito, con ordinanza n. 494 del 23.07.2009 ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo – allo stato degli atti – non fondate le censure prodotte, in sé inidonee a smentire la motivazione dell’esclusione e nella considerazione che l’attrice ha ancora la possibilità di partecipare alla gara nuovamente indetta;
- in data 01.12.2009 la coop. Kismet in proprio e in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con la coop. sociale Koinos, la società coop. sociale Occupazione e Solidarietà, la costituenda Ati Kismet-Cooperativa, ha notificato motivi aggiunti al ricorso principale (R.G. 1161/2009) agendo c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della Ati Fantarca – Gea Fondazione Valente e Ati Fantarca – Gea Fondazione Valente – Tiberio Fiorilli;
- il motivo aggiunto è la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria all’Ati Fantarca – Gea Fondazione Valente – Tiberio Fiorilli dell’appalto di cui trattasi, disposta con provvedimento del Settore Territorio del Comune di Molfetta n. 64202 del 12.11.2009.

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio in atti essendo infondati sia in fatto che in diritto i motivi di ricorso, al fine di far riconoscere la validità delle ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il

professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla coop. Kismet a r.l. + 3, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 8100 del 11.02.2010 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente, nella persona dell'Avv.to Carlo Tangari;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari, dalla coop. Kismet in proprio e in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con la coop. sociale Koinos, la società coop. sociale Occupazione e Solidarietà, la costituenda Ati Kismet-Cooperativa, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari alla Via Piccinni n. 150.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
